

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele

Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner

Stefano Seppi Massimo Moser

Andrea Tinti Michael Schieder

Stephanie Vigl Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser

Thomas Sandrini

Circolare

numero:	104i
del:	2020-09-25
autore:	Andrea Tinti

A tutti i clienti interessati

Bonus pubblicità 2020 - "prenotazione" del credito ancora possibile entro il 30.9.2020

Come noto¹ con la c.d. "Manovra correttiva" del 2017 è stato riconosciuto a decorrere dal 2018 un credito d'imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche "on line" e sulle emittenti televisive e radiofoniche analogiche e digitali.

Per l'anno 2020 il credito d'imposta citato spetta²

- anche se gli investimenti pubblicitari non sono incrementati rispetto all'anno precedente,
- la percentuale potenziale dell'agevolazione è stata aumentata dal 30 % al 50 % degli investimenti effettuati
- il bonus fiscale è esteso anche agli investimenti effettuati su emittenti televisive / radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato.

La prenotazione in via telematica³ del bonus deve essere effettuata entro il 30 settembre 2020.

1 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del "bonus pubblicità"⁴:

- le imprese;
- i lavoratori autonomi;
- gli enti non commerciali;

indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile adottato.

2 Investimenti ammissibili⁵

Sono ammessi al "bonus pubblicità" l'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuate su:

- stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche "on line";
- emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato e locali (analogiche o digitali).

1 Ns. circolari nrrr. 72/18 del 10.03.2018, 07/19 del 16.01.2019, nr. 28/19 del 15.03.2019, n. 82 del 01.10.2019 e n. 30 del 10.3.2020

2 Art. 186, DL 34/2020

3 "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta"

4 Art. 2, c. 1 del DPCM 90/18

5 Art. 3 del DPCM 90/18

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

È espressamente previsto che:

- le emittenti radiofoniche e televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione⁶;
- i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale⁷.

Ai fini del credito d'imposta le spese per acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto:

- **delle spese accessorie;**
- **dei costi di intermediazione;**
- **di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio, anche se ad esso funzionale o connesso⁸.**

2.1 Spese escluse dal credito d'imposta⁹

Sono espressamente escluse dal credito d'imposta le spese per:

- le televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
- servizi pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro;
- servizi di messaggia vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.

3 Ammontare del credito d'imposta, imputazione delle spese con il criterio di competenza e limiti

Per il 2020, la quantificazione dell'agevolazione è prevista nella misura unica del **50%** degli investimenti agevolabili effettuati¹⁰.

3.1 Criterio di competenza per la corretta imputazione delle spese agevolabili e rilascio dell'attestazione delle spese effettuate da parte di un soggetto abilitato

Le spese si considerano sostenute in base al principio di competenza¹¹.

L'effettuazione di tali spese deve risultare da un'apposita attestazione¹² predisposta da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi (ad. es. commercialisti) o da un revisore legale dei conti.

3.2 Bonus pubblicità concesso nei limiti delle risorse stanziare dalla legge

L'agevolazione è concessa nel rispetto del limite delle risorse stanziare annualmente con apposito DPCM entro il 31 marzo di ogni anno¹³. Il c.d. "Decreto Agosto", ha incrementato il tetto di spesa a € 85 milioni (anziché € 60 milioni¹⁴).

Per questo motivo, nel caso in cui l'ammontare delle risorse stanziare sia insufficiente rispetto alle richieste ammesse, il credito d'imposta effettivamente fruibile sarà inferiore a quello richiesto. In tal caso le risorse stanziare saranno ripartite tra i beneficiari in **misura proporzionale** al credito d'imposta astrattamente spettante.

3.3 Credito d'imposta effettivamente utilizzabile

L'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente sarà stabilito

6 di cui all'art. 1, c. 6 lett. a), numero 5), della L. 249 del 31.07.1997

7 ai sensi dell'art. 5 della L. 47 del 08.02.1948

8 Vedasi eventualmente ulteriori chiarimenti nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25/E del 20.8.2020

9 Art. 3, c. 2 del DPCM 90/18

10 Art. 186, DL 34/2020

11 In base all'art. 109 del TUIR, così come richiamato dall'art. 4, c. 2 del DPCM 90/18

12 Art. 4, c. 2 del DPCM 90/18

13 Art. 57-bis, c. 3 del DL 50/17 e Art. 4, c. 1 del DPCM 90/18

14 l'art. 96, DL n. 104/2020

con un apposito provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria¹⁵, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso¹⁶.

3.4 Rispetto del limite degli aiuti “de minimis”

Il bonus fiscale per la pubblicità può essere concesso solo entro i limiti degli aiuti “de minimis”¹⁷. Tale normativa stabilisce che un'unica impresa non può ricevere aiuti da uno Stato membro per un importo complessivo superiore ad € 200.000 nell'arco di tre esercizi¹⁸.

Un aiuto, al fine di verificare il superamento dei limiti, può avvenire tramite la consultazione in internet del “Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”¹⁹. Si precisa però, che poiché i dati relativi agli aiuti di Stato sono stati caricati nel registro dal 2017, fino al 2020 la sola consultazione del registro non è sufficiente al fine della esatta verifica del superamento dei limiti. In base alla normativa istitutiva del registro, solamente dal 01.07.2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti “de minimis” già concessi potrà avvenire esclusivamente attraverso il “Registro Nazionale gli aiuti di Stato”²⁰.

4 Modalità di utilizzo del credito d'imposta e indicazione in dichiarazione dei redditi

Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite **il mod. F24**, dopo la realizzazione dell'investimento e nella misura che sarà indicata in un apposito provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio²¹.

Per la compilazione del mod. F24:

- il codice tributo da utilizzare è “**6900**”;
- come anno di riferimento va indicato **l'anno di concessione del credito**.

Ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta, il mod. F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate²².

Il credito d'imposta spettante va **indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta di maturazione** e di quelli di utilizzo dello stesso²³.

5 Bonus pubblicità e aspetti fiscali

Non essendo presente alcuna disposizione in senso contrario, si ritiene che il “bonus pubblicità” sia soggetto a tassazione sia ai fini delle imposte dirette che dell'IRAP.

6 Cumulabilità con altre agevolazioni²⁴

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normative statali, regionali o europee, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse.

15 Art. 5, c. 3 del DPCM 90/18

16 Ad oggi il testo del DPCM 90/18 non è stato modificato, anche se in futuro il bonus sarà finanziato mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.

17 Art. 57-bis, c. 1, del DL 50/2017

18 Art. 3, c. 2 del Regolamento UE n. 1407/2013 (30.000 Euro per le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura - Art. 3, comma 2 del Regolamento UE n. 717/2014; 15.000 Euro per le imprese del settore agricolo - Art. 3, comma 2 del Regolamento UE n. 1408/2013)

19 <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

20 Art. 14, c. 6 del DM 115/2017

21 Art. 4, c. 4 del DPCM 90/18

22 Art. 4, c. 5 del DPCM 90/18

23 Art. 5, c. 4 del DPCM 90/18

24 Art. 4, c. 3 del DPCM 90/18

7 Domanda di ammissione all'agevolazione e dichiarazione degli investimenti pubblicitari effettuati²⁵

Per poter fruire del credito d'imposta i soggetti interessati devono presentare:

- entro il prossimo 30 settembre 2020, se non già presentata, la “Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato (si tratta sostanzialmente di una “prenotazione” del credito d'imposta);
- nel periodo compreso tra il 01.01 ed il 31.01 dell'anno successivo la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti dalla normativa.

Per la “Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta” e la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” va utilizzato lo stesso modello, barrando la relativa casella. Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate²⁶ ovvero sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri²⁷.

Qualora l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto sia superiore a € 150.000 il richiedente deve rilasciare anche apposite dichiarazioni inerenti la normativa antimafia. Tali dichiarazioni vanno rilasciate barrando le apposite caselle previste sul modello della comunicazione.

7.1 Modalità di presentazione²⁸

La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate, esclusivamente in via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, con le seguenti modalità:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo²⁹;
- tramite un intermediario abilitato³⁰ indicati nell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

La presentazione è effettuata mediante i servizi resi disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate³¹.

7.2 Prenotazione già trasmessa nel periodo 1.3. - 31.3.2020

Con riferimento alle Comunicazioni “prenotative” già inviate nel periodo 1.3 - 31.3.2020, l'Agenzia delle Entrate ha precisato³² che **restano comunque valide e il relativo credito d'imposta richiesto**, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, **sarà rideterminato**, al termine della nuova finestra temporale per l'invio, con i nuovi criteri”. Inoltre

25 Art. 2 del Provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'Editoria del 31.07.2018

26 <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Credito+di+imposta+Investimenti+pubblicitari+incrementali/Modello+Investimenti+pubblicitari+incrementali/?page=creditiimp>

27 <http://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/credito-di-imposta-su-investimenti-pubblicitari-incrementali/>

28 Art. 3 del Provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'Editoria del 31.07.2018

29 se la società appartiene ad un gruppo ai sensi dell'art. 3, c. 2-bis, del DPR n. 322/98

30 Art. 3, c. 3 del D.P.R. n. 322/98 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti)

31 Art. 3, c. 3 del Provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'Editoria del 31.07.2018

32 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25/E del 20.8.2020

nelle istruzioni del modello é stato precisato che in caso di presentazione di una nuova dichiarazione (in sostituzione di quella inviata in precedenza), è **necessario presentare preventivamente la rinuncia** totale al credito richiesto con la dichiarazione precedente.

7.3 Termini ordinari di comunicazione del credito d'imposta fruibile³³

Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale. L'elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.

L'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è disposto con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso dopo l'accertamento in ordine agli investimenti effettuati.

8 Incarico allo Studio Winkler & Sandrini


Se siete interessati e non avete ancora prenotato per il 2020 il bonus per investimenti pubblicitari, vi preghiamo di comunicarci l'importo degli investimenti ammissibili per il 2020 in pubblicità e di compilare l'allegato entro al più tardi il 28 settembre 2020.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Allegati

- 1. “Bonus pubblicità” - incarico allo Studio Winkler & Sandrini**

A

Winkler & Sandrini
Via Cavour 23/c
39100 Bolzano (BZ)
E-Mail: info@winkler-sandrini.it
Fax 0471/062829

Oggetto: “Bonus pubblicità” - incarico allo Studio Winkler & Sandrini

Con la presente intendiamo incaricare il Vostro Studio per:

“Bonus pubblicità” 2020

- la predisposizione
 - l'invio telematico
- della “Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”
- e
- la predisposizione
 - l'invio telematico
- della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”
- rilascio dell'attestazione di effettuazione delle spese pubblicitarie ai sensi dell'art. 4, c. del DPCM 90/2018

Persona di riferimento per chiarimenti:

Nome: _____

Cognome: _____

E-mail: _____

Tel. N. _____

Ragione sociale : _____

Data

Firma